

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 785-A} (Urgenza)

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE TOZZI CONDIVI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GAVA)

nella seduta dell'8 aprile 1954

Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8. della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle provincie, ai comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo

Presentata alla Presidenza il 3 maggio 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 11 marzo 1953 il Governo veniva autorizzato a trasferire a provincie e comuni, e ad altri enti locali, funzioni dello Stato di interesse esclusivamente locale, e veniva autorizzato altresì a decentrare ad organi periferici attribuzioni spettanti ora ad organi centrali.

Tale autorizzazione aveva fissato il suo termine in un anno e pertanto, essendo stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1953, il termine concesso veniva a scadere col 15 aprile 1954.

Le vicissitudini nazionali dall'aprile 1953 al marzo 1954 sono note, per cui, anche se si deve lamentare il ritardo, non ci si può sorprendere che soltanto nel marzo 1954 si sia provveduto da parte del Presidente della Repubblica alla nomina della Commissione consultiva contemplata nell'articolo 2 della legge. Detta Commissione cominciò i suoi lavori il 17 marzo 1954 e, con lodevole attività e profondo senso di responsabilità, completò il lavoro approntato, dando il suo parere a due schemi di decreti legislativi,

sperando che almeno essi venissero pubblicati prima della presentazione del disegno di legge di proroga.

Infatti la Commissione consultiva fu unanime nel richiedere che il Governo presentasse il disegno legislativo di proroga chiedendo altresì che il Governo venisse autorizzato a riordinare i vari decreti legislativi emanandi ed a coordinarli in vari testi unici.

Tale unanimità si ebbe, sia nel richiedere tale proroga, sia nel lamentare il ritardo, sia nel lamentare che il materiale dei due schemi, sottoposti all'approvazione, riguardasse più la materia dell'articolo 8 della legge — decentramento burocratico — che la materia dell'articolo 1 — decentramento autarchico —.

Il Governo, in ossequio al deliberato della Commissione consultiva, e rendendosi conto dell'assoluta necessità di continuare sul cammino iniziato, ha presentato il disegno di legge che ha preso il n. 785. Assegnato dal Presidente della Camera alla I Commissione in sede referente (non era possibile usare della sede legislativa in quanto si tratta di materia di delega riservata espressamente all'Assemblea) con il parere della IV Commissione, è stato portato nella seduta del 30 aprile all'esame della I Commissione. Si è avuta l'approvazione all'unanimità, con l'unanime istanza al Governo perché, negli ulteriori schemi che l'Ufficio benemerito della Riforma sta approntando, sia contemplata maggiormente

la parte del decentramento autarchico del quale gli Enti autarchici sentono assoluto bisogno.

Alla unanimità fu anche approvato l'articolo 2 proposto dal sottoscritto relatore per chiedere — in conformità del deliberato della Commissione consultiva — che al Governo venisse delegato altresì il potere di provvedere, scaduto l'anno della proroga al 30 giugno 1955, entro un successivo anno — cioè entro al 30 giugno 1956 — con i necessari controlli, al coordinamento di tutta la materia in nuovi testi unici al fine di riordinare una buona volta tanta complessa e varia materia oggetto di decine e decine di provvedimenti diversi, dispersi in provvedimenti legislativi trattanti le materie più varie, dando così agli organi amministrativi quella maggiore sicurezza del diritto: meta aspirata da tutte le legislazioni organiche.

Approvando il disegno di legge che in questo nuovo testo la I Commissione — col parere della IV — vi propone, onorevoli colleghi, fornirete al Governo uno strumento provvidenziale per compiere quella radicale riforma che tutti attendono. Una « leggina » dunque questa, la quale però ha in sé la possibilità di portare alla costruzione di una delle ossature fondamentali del nuovo stato democratico italiano: soltanto che si lavori con serenità, armonia e volontà tenace.

TOZZI CONDIVI. *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, è prorogato al 30 giugno 1955.

Le norme delegate da emanarsi ai sensi della legge stessa potranno essere emesse mediante più testi separati, secondo le varie materie, ed anche in più testi separati per una stessa materia, sempre colle modalità fissate dalla legge suddetta.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato a coordinare in testi unici, entro il 30 giugno 1956, le norme emanate in base alla legge delega prevista dall'articolo 1, nonché a coordinare nel termine medesimo le norme stesse con quelle delle leggi attualmente in vigore, in modo da raggrupparle in più testi organici.

I testi unici saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei Ministri.